

## 6. NUOVA RATEAZIONE INPS

Sarà più semplice chiedere la rateazione dei debiti verso l'INPS, perché l'Istituto ora ha piena autonomia nel concedere un numero di rate superiori a 24, fino a 60, senza dover chiedere l'autorizzazione del Ministero del Lavoro. Il potere di decidere sulle domande di rateazione spetta ora alle Sedi provinciali e regionali, mentre la Direzione Centrale Entrate ha il solo potere di coordinamento e controllo.

Tra le altre novità si segnala la possibilità di chiedere una seconda rateazione senza dover chiudere quella in corso.

Le nuove regole sono state illustrate dall'INPS con la circolare n. 60/2026. Il nuovo Regolamento abroga e sostituisce il precedente e si applica alle domande di dilazione presentate a partire dal 21 maggio 2026. La disciplina di maggior favore si applica anche alle domande di dilazione presentate a partire dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso al 21 maggio 2026.

I contribuenti hanno facoltà di chiedere la rideterminazione del numero di rate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 60/2026, presentando un'istanza mediante la "Comunicazione Bidirezionale" del "Cassetto Previdenziale", scegliendo l'oggetto "Recupero del Credito" e l'opzione "Dilazioni Amministrative". Nella richiesta, a testo libero, devono essere specificati la data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate, il nuovo numero di rate in cui rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte (messaggio n. 1699/2026).

Presupposti per l'accoglimento della richiesta sono la correttezza nel versamento delle rate della dilazione corrente e la correttezza per la contribuzione periodica.

La dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti per contributi dovuti a titolo di omissione o evasione, e le sanzioni civili, per i quali alla data di presentazione della domanda di dilazione non è stato ancora formato l'avviso di addebito, nonché quelli in gestione presso gli uffici legali. La durata delle dilazioni è stata fissata fino a massimo di:

- 36 rate per debiti fino a 500.000 euro, comprensivi di contributi e sanzioni;
- 60 rate per debiti superiori a 500.000 euro.

36 o 60 è il numero massimo di rate che possono essere concesse, ma l'INPS può autorizzare anche un numero di rate minori. La condizione nella quale si trova il contribuente dev'essere rappresentata all'INPS, che ne tiene conto sia per accogliere la rateazione sia nello stabilire il numero delle rate.

La dilazione può essere chiesta sia per contributi dovuti periodicamente, sia per quelli derivanti da situazioni contingenti ed eccezionali che incidono sugli obblighi contributivi, ovvero a seguito di accertamenti ispettivi o amministrativi da parte dell'INPS. Sono, inoltre, dilazionabili i debiti contributivi da comunicazioni di compliance e le comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d'ufficio dall'INPS.

L'importo da dilazionare può essere comprensivo della quota di contributi a carico del dipendente, tuttavia, ciò non esclude l'obbligo per l'INPS di attivare il procedimento sanzionatorio, amministrativo o penale sulla base dell'importo dell'omissione. Ottenuta la

dilazione, se non si è già provveduto al versamento delle quote a carico del lavoratore, è possibile regolarizzare la propria posizione versando anticipatamente un numero di rate fino a coprire l'importo delle quote a carico (rata multipla) e, previa autorizzazione dell'INPS, sospendere il versamento delle rate in scadenza fino alla data di scadenza dell'ultima rata compresa nel pagamento anticipato.

Una delle novità del nuovo Regolamento INPS consiste nella possibilità di concedere una seconda dilazione oltre a quella già in corso senza dover necessariamente chiudere quella in corso. Le 2 dilazioni sono autonome l'una dall'altra e sono autorizzate entrambe applicando i criteri generali in ordine all'importo, alla durata della rateazione e alla valutazione dello stato economico-finanziario dell'azienda. In questi casi bisogna dichiarare che la concessione della seconda dilazione favorisce il recupero delle proprie capacità a fare fronte alle obbligazioni nei confronti dell'INPS mediante il riequilibrio finanziario ed economico. Poiché la seconda dilazione rappresenta un'agevolazione per favorire il recupero dell'azienda della situazione di difficoltà, la stessa è concessa solo se nei 6 mesi precedenti alla data della domanda il contribuente non è incorso in una revoca di una precedente dilazione in nessuna delle Gestioni previdenziali dell'INPS. In presenza di 2 dilazioni attive, non è possibile chiederne una terza, ma deve necessariamente essere estinta almeno una delle 2 in corso.

Il mantenimento della rateazione è subordinato, contemporaneamente, al regolare versamento delle rate e alla correntezza contributiva. Il mancato pagamento delle rate comporta la revoca della dilazione in caso di mancato pagamento di 3 rate mensili successive alla prima, anche non consecutive. Inoltre, qualora risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a 3, la dilazione è revocata nel caso in cui siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata accordata.

L'assenza della correntezza contributiva comporta la revoca della dilazione anche in presenza di regolarità nel pagamento delle rate accordate. La correntezza può, però, essere riacquistata mediante la richiesta della seconda dilazione. In caso di 2 dilazioni contemporanee, ai fini della revoca per il mancato pagamento delle 3 rate, ciascuna dilazione è considerata autonoma: sarà, quindi, possibile che una delle 2 dilazioni sia revocata mantenendo in piedi quella per la quale il versamento delle rate è regolare. Diversamente, il venire meno del requisito della correntezza contributiva è causa di revoca di entrambe le dilazioni.

In caso di revoca, i crediti residui della dilazione revocata, unitamente alla contribuzione corrente eventualmente omessa e non regolarizzata attraverso la seconda dilazione, non possono essere oggetto di una nuova domanda di rateazione, ma sono riscossi mediante avviso di addebito. Prima di procedere con la revoca, le sedi INPS devono contattare il contribuente illustrando le possibilità per riacquistare la correntezza e mantenere la dilazione in corso.

L'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina la decadenza dalle dilazioni accordate e ancora in corso e i crediti residui restano compresi nella regolazione della singola procedura:

- nel caso di accordo di ristrutturazione dei debiti con un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, nell'ambito del Codice della crisi, o di un concordato preventivo che

prevede la continuità dell'impresa, la dilazione può essere concessa per i debiti maturati successivamente al provvedimento di omologazione;

- nei casi di amministrazione straordinaria, di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio dell'impresa la dilazione può essere concessa per i debiti maturati nel corso della prosecuzione dell'esercizio.

La domanda di dilazione dev'essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante il "Cassetto previdenziale del contribuente", "Domanda di dilazione" presente nella sezione "Contatti" del Cassetto. Per i datori di lavoro non domestico, è necessario compilare e allegare il modulo SC106 – "Domanda e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa". In caso di pluralità di strutture territoriali coinvolte, la domanda dev'essere presentata a quella competente a gestire l'importo maggiore.

Per poter accedere alla dilazione, il contribuente, identificato dal codice fiscale, deve presentare un'unica domanda comprendente tutti i debiti in fase amministrativa nei confronti di tutte le Gestioni previdenziali gestite dall'INPS (conoscibili mediante la procedura Ve.R.A., che riporta sia i debiti consolidati sia quelli in fase di formazione).

Altra novità riguarda i crediti che sono oggetto di contenzioso, essendo ora possibile chiedere la dilazione escludendo i crediti che sono oggetti di contenzioso sia amministrativo che giudiziario, che saranno trattati e definiti nei rispettivi ambiti del giudizio (amministrativo o giurisdizionale).

Con la presentazione della domanda il contribuente accetta una serie di condizioni e dichiara di essere a conoscenza di taluni effetti, quali ad esempio:

- impegno a versare, in unica soluzione, le eventuali differenze di importo che dovessero emergere in sede di quadratura delle denunce comprese nella rateazione accordata;
- consapevolezza che la rateazione delle quote a carico dei dipendenti non lo salvaguarda dall'avvio del procedimento per l'applicazione della sanzione amministrativa o penale in relazione all'importo;
- accettazione che il pagamento dilazionato comporta l'applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda;
- impegno a effettuare il versamento sia della prima delle rate successive entro la data indicata nel piano di ammortamento e ad effettuare i versamenti dei contributi correnti.

Il procedimento di definizione della domanda si conclude con l'adozione di una determina, che può essere di accoglimento o di reiezione. La conclusione del procedimento di accoglimento, comprensivo del termine assegnato per il pagamento della prima delle rate accordate, deve intervenire entro 20 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di dilazione.

Avverso alla decisione dell'INPS di respingere la richiesta o di accordare un numero di rate inferiore a quello richiesto non è ammesso ricorso amministrativo.

L'accettazione del piano di ammortamento e, quindi, il consolidamento della domanda di dilazione, avviene per effetto del comportamento concludente del contribuente con il pagamento dell'importo indicato come prima rata, entro il termine comunicato nel piano stesso. Il pagamento della prima rata ha anche valenza ai fini del rilascio del DURC regolare in presenza di rateazione.

Fatta salva la prima rata, che deve obbligatoriamente e tassativamente essere versata entro la data fissata dal piano di ammortamento, le rate successive, il cui importo è comprensivo degli interessi di dilazione, hanno tutte scadenza all'ultimo giorno del mese di ciascuno dei mesi successivi, a partire dal mese successivo alla scadenza del versamento della prima rata. Per le rate successive alla prima, il versamento in ritardo comporta l'applicazione delle sanzioni civili. Il pagamento dev'essere effettivamente effettuato, non è ammessa la compensazione. Il contribuente ha facoltà di estinguere anticipatamente la dilazione versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo e le eventuali sanzioni civili per ritardato versamento delle rate.

Per tutta la durata della rateazione, il contribuente deve versare regolarmente le rate ed essere al corrente con il versamento della contribuzione periodica per ciascuna Gestione dell'INPS. Sul concetto di regolarità della contribuzione corrente è precisato quanto segue:

- se la scadenza della contribuzione mensile o periodica è successiva alla data di presentazione della domanda, ma entro il termine di conclusione dell'istruttoria, la domanda non può essere definita se il contribuente non abbia pagato tutto in unica soluzione. In assenza del pagamento, l'istruttoria non può essere definita e il contribuente può ripresentare una nuova domanda, includendo anche l'ulteriore omissione;
- una volta definita la domanda con l'accoglimento, se la contribuzione corrente scade prima della scadenza della prima rata, i contributi correnti devono essere versati per intero oppure dev'essere presentata una seconda dilazione per i contributi correnti. In mancanza di presentazione della seconda dilazione, o di non perfezionamento della stessa, non essendo il contribuente al corrente con i versamenti, la dilazione è revocata e l'intero debito richiesto mediante avviso di addebito.

Da quanto sopra appare necessario prestare particolare attenzione alla data di presentazione della domanda di dilazione in relazione alle scadenze di pagamento che ricadono nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda stessa e i 10 giorni previsti per la conclusione del procedimento istruttorio o i successivi 10 giorni previsti per il pagamento della prima delle rate accordate.

Infine, il Regolamento prevede la possibilità che il versamento della contribuzione corrente avvenga attraverso il ricorso a un piano di rientro quale modalità alternativa al pagamento in unica soluzione, le cui modalità applicative saranno specificate dall'INPS con successiva circolare.